****

**PROTOCOLLO ALUNNI BES**

**PREMESSA**

Il protocollo di accoglienza per gli alunni e le alunne con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI è uno strumento che permette lo sviluppo e il consolidamento delle competenze gestionali ed organizzative di ogni Istituto Scolastico, divenendo indicatore di buone pratiche messe in atto dalla scuola stessa.

Nel caso in cui le famiglie siano in possesso di documentazione medica (diagnosi e/o le relazioni cliniche, rilasciate sia da struttura pubblica sia da struttura privata) questa deve essere consegnata dalla famiglia, solo alla segreteria didattica, all’attenzione del Dirigente Scolastico.

Sarà cura della segreteria didattica creare un fascicolo riservato per ciascun alunno con BES, predisporre e aggiornare gli elenchi.

La segreteria didattica, tutte le volte che una famiglia consegni la documentazione medica, avrà cura di informare tempestivamente la funzione strumentale Inclusione, i referenti SOSTEGNO, BES e DSA oltre ai docenti di classe. Provvederà poi ad inviare copia dei suddetti elenchi aggiornati, al Dirigente Scolastico e alla Funzione Strumentale Inclusione e a tutti i referenti.

**FINALITA’**

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione, ponendo al centro dell’azione educativa la persona in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.

**INTERVENTI**

I docenti realizzano i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. Il bisogno di sentirsi valorizzato, di poter sviluppare il proprio potenziale di vita, di sentirsi ascoltato, amato e riconosciuto è di tutti gli allievi, dotati di capacità da promuovere per il loro successo formativo. Il tema dell’inclusione non riguarda solo certe categorie di persone, ma riguarda tutti, perché ognuno di noi è diverso dagli altri. Per inclusione scolastica intendiamo un processo volto rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e all'apprendimento che possono derivare dalla diversità umana in relazione a differenze di genere, di provenienza geografica, di appartenenza sociale, di condizione personale. L’inclusione è un processo che coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne condivide i principi e si attrezza per concretizzarli nella pratica didattica ed educativa.

**DESTINATARI**

I destinatari sono tutti i bambini che manifestano Bisogni Educativi Speciali, o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. (cfr. direttiva del 27 dicembre 2012). La C.M. n.8 del 6 marzo 2013 specifica che: La Direttiva del 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

All’interno dei BES ritroviamo anche gli alunni tutelati dalla L. 104/1992 (per una descrizione completa delle diverse forme di disabilità si fa riferimento all’ICF, International Classification of Functioning for children and youth), e quelli tutelati dalla L.170/201 con Disturbi specifici dell’apprendimento.

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

● DSA (DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO).

● DEFICIT DEL LINGUAGGIO

● DEFICIT DELLE ABILITÀ NON VERBALI.

 ● DEFICIT DELLA COORDINAZIONE MOTORIA.

● FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE (BORDERLINE COGNITIVO) considerato ai confini tra disabilità e disturbo specifico.

 ● DEFICIT DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ per la sua origine in età evolutiva.

● ALUNNI AD ALTO POTENZIALE (gifted).

ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO (economico-sociale, linguistico e culturale)

● Alunno straniero neo-arrivato.

 ● Alunno straniero che non ha ancora acquisito competenze linguistiche adeguate.

● Alunno in situazione di svantaggio socio economico e culturale.

● Alunno con disagio comportamentale /relazionale.

● Alunno con difficoltà scolastiche generalizzate.

**DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE**

Entro i mesi ottobre/novembre (DM 5669) vanno redatti, firmati e consegnati in segreteria i PEI ed i PDP. Tali documenti vengono firmati dalla famiglia, protocollati e inseriti nel registro elettronico, nella sezione “materiali didattici”. Il genitore può presentare richiesta per avere copia della documentazione.

DOCUMENTI:

●  **PEI** (Piano Educativo Individualizzato) per alunni con disabilità

●  **PDP** (Piano Didattico Personalizzato) per alunni con DSA e/o con altri disturbi evolutivi specifici (ADHD, disturbo borderline, disturbo specifico delle abilità scolastiche misto, altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche, disturbi evolutivi delle abilità scolastiche, per alunni con svantaggio linguistico- culturale e/o svantaggio socio-economico , etc.);

In particolare, dovrà essere cura dell'insegnante di sostegno la redazione del PEI, in collaborazione con gli insegnanti curricolari e con gli eventuali educatori, assistenti alla comunicazione, etc.

Come disposto dalla normativa vigente (D.M. 5669/2011) la scuola è tenuta a predisporre il PDP per gli alunni con DSA (Disturbi Specifico di Apprendimento: dislessia, disortografia, discalculia, ADHD, ecc). Il PDP va compilato da tutto il team docente C.d.C. in collaborazione con la famiglia e gli specialisti esterni, laddove presenti.

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente, anche in corso dell'anno scolastico, le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il CdC il team dei docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.

Durante l’anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di monitoraggio ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Questi documenti, infatti, per loro natura flessibile, necessitano della costante verifica sul campo e conseguentemente devono prevedere un opportuno monitoraggio per eventuali aggiornamenti.

La sottoscrizione dei documenti sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell’alunno: la firma del Dirigente Scolastico sancisce l’applicazione della normativa; la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e nell’attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate; la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità e condivide le linee elaborate nella documentazione.

**ASPETTI GENERALI**

Si forniscono di seguito alcune precisazioni tratte dalla Direttiva "*Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica"* del 27/12/2012 e dalla nota MIUR 2563 del 22 novembre 2013.

Per “*disturbi evolutivi specifici*” si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge, e tra queste, all’insegnante per il sostegno. È bene inoltre precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).

**QUADRO NORMATIVO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge L. 517/77** | Questa legge ha dato il via al processo di integrazione scolastica a favore degli alunni portatori di handicap della scuola elementare e media dell'obbligo. |
| **Legge Quadro 104/1992**  | La Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza, e il lavoro, nell’età adulta. |
| **DPR n° 394/99 -**  | Normativa riguardante il processo di accoglienza. Art. 45 del DPR 394. Normativa riguardante il processo di accoglienza, Comma 1: “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno. |
| **ICF (International Classification of Functioning), Organizzazione Mondiale della Sanità, 2000.** | Il modello diagnostico ICF (Classificazione Internazionale del funzionamento e delle disabilità) considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. |
| **C.M 24 del 2006**  | Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. |
| **Legge 170/2010** |  “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”. La Legge costituisce una svolta significativa per gli alunni e gli studenti con DSA e per le loro famiglie, in quanto garantisce pari opportunità nel contesto scolastico e universitario. |
| **D.M. 5669/11 In allegato le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni/studenti con DSA** | Articolo 1 - Finalità del decreto 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento , delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università. |
| **LINEE GUIDA per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento**  | Le Linee guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. |
| **CONFERENZA STATO-REGIONI Accordo su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)” (25 luglio 2012** | ). La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge. |
| **Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (16/11/2012).**  | Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa. |
| **Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del 27/12/2012.** | La direttiva riafferma i principi alla base dell’inclusione in Italia introducendo il concetto di Bisogni Educativi Speciali. In essa vengono approfonditi in particolare i temi degli alunni con disturbi specifici di apprendimento; con disturbo dell’attenzione e dell’iperattività; con funzionamento cognitivo limite, con ADHD, ma vengono anche inserite tutte le difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socio-economico culturale linguistico. Per un’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica rivolta a tutti gli studenti con BES, la Direttiva chiede: precise strategie d’intervento personalizzato, la formazione del personale scolastico e l’organizzazione territoriale. |
| **CM sui BES n.8 del 6/03/13** | La circolare ministeriale n. 8 definisce l’operatività della Direttiva sui BES e offre alle scuole uno strumento pratico di notevole importanza, con particolare riferimento ai Centri Territoriali di Supporto e all’équipe di docenti specializzati, curricolari e di sostegno.  |
| **Nota 1551 del 27 giugno 2013 - Piano annuale inclusività- Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.** | ll P.A.I. va inteso come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi, in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, al fine di creare un contesto educante, dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. |
| **Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Chiarimenti** | La Nota n. 2563 chiarisce alcuni punti della Direttiva del 2012 e ridimensiona il problema dell’individuazione dei nuovi BES e della formalizzazione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP). |
| **Nota 4233 del 19/02/2014 sulle nuove "Linee guida per l’accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”.** | Il documento del MIUR rinnova la precedente stesura del 2006 e offre un’importante rassegna di indicazioni e di soluzioni didattiche, che fanno tesoro delle buone pratiche messe in atto in questi anni. |
| **Decreto Inclusione n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.** | Nel decreto legislativo sono state introdotte delle nuove disposizioni per favorire l’accoglienza degli studenti con disabilità negli istituti scolastici nazionali. |
| **Decreto legislativo 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato** | Gli alunni disabili possono sostenere prove differenziate o non sostenerne alcune, sulla base del PEI; in questo caso non viene rilasciato il diploma, ma il certificato di credito formativo. Gli alunni con DSA, sulla base del PDP, possono utilizzare le misure compensative e dispensative in esso previste. |
| **Nota MIUR 562 del 3.04.2019 “Alunni con bisogni educativi speciali – chiarimenti”** | Agli alunni con bisogni educativi speciali bisogna assicurare gli adeguati strumenti di supporto indispensabili per la loro partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza con gli altri compagni e compagne di classe. Il Piano Didattico Personalizzato è uno strumento condiviso per consentire ad un alunno, anche con alto potenziale intellettivo, di dialogare e di cooperare con il gruppo classe, nell'ottica della progettazione inclusiva di classe, della corresponsabilità educativa di ogni componente scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi previsti secondo il ritmo e lo stile di apprendimento di ciascuno. Nella scuola dell'infanzia, sarebbe più opportuno, qualora dall' osservazione sistematica emergano elementi riferibili a condizioni particolari e a bisogni educativi speciali, fare riferimento a un profilo educativo o altro documento di lavoro che la scuola in propria autonomia potrà elaborare e non ancora a un Piano Didattico Personalizzato. |
| **Nota MIUR 5772 del 4.04.2019 “Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di Istruzione e alla certificazione delle competenze, a. s. 2018- 2019”** | I candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi ( supporti didattici, calcolatrice, mappe,ecc.)o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel PDP. Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative, peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa- ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. Questo vale anche per lo svolgimento delle prove Invalsi. |
| **Nota ministeriale 562 del 3 aprile 2019** | La Nota del MIUR fornisce alcuni chiarimenti sugli studenti con bisogni educativi speciali con speciale riferimento agli studenti della secondaria di I e II grado rispetto agli Esami conclusivi del ciclo.  |
| **Nota ministeriale n.752 del 29/05/2020: Proroga termini per il rinnovo della certificazione di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).** | Il ministero dell'istruzione ha stabilito che le certificazioni di DSA già in essere (che come da Accordo Stato-Regioni del 2012 andrebbero di norma rinnovate al cambio di ciclo) possano essere prorogate, su domanda della famiglia, fino al massimo di un anno dopo che i servizi di NPIA abbiano ricominciato a svolgere le normali attività |